



ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Variazione aliquota e soglia esenzione Addizionale Comunale all'IRPEF dall'anno 2023 - contestuale modifica del relativo regolamento.

L'anno 2021 il giorno 30 del mese di Dicembre alle ore 17:16, e successivamente, nella sala delle adunanze convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in videoconferenza, secondo i criteri definiti con atto del Presidente del Consiglio prot. n. 19110/2020 del 07/04/2020. La presente seduta è svolta avvalendosi del sistema tecnologico Videoconferenza Google Meet

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N.O	COGNOME E NOME	PRES.
1	BELLELLI ALBERTO	P
2	FONTANESI CARLO ALBERTO	P
3	BIZZARRI ANDREA	P
4	BORSARI PAOLA	P
5	CAMPIOLI STEFANIA	P
6	CARDINAZZI MATTEO	P
7	CIPOLLI FEDERICA	P
8	CONTE ELIANA	P
9	D'ORAZI MAURO	P
10	LIGABUE MANUELA	P
11	LUPPI CRISTINA	P
12	MACRÌ MARIA GIOVANNA	A
13	MAESTRI GIOVANNI	P
14	MAIO MAURIZIO	P
15	OBICI CHIARA	P

N.O	COGNOME E NOME	PRES.
16	REGGIANI MARCO	P
17	BOCCALETTI FEDERICA	A
18	BONZANINI GIULIO	A
19	RUSSO ANTONIO	A
20	ARLETTI ANNALISA	A
21	SANTONASTASIO PIETRO	A
22	GADDI EROS ANDREA	P
23	MEDICI MONICA	P
24	PESCETELLI MICHELE	P
25	COLLI ANNA	A

PRESIDENTE E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 25

Presenti con diritto di voto n° 18

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale il Sig. Carlo Alberto Fontanesi.
Partecipa Anna Lisa Garuti in qualità di Segretario Generale.

La seduta, riconosciuta valida per la presenza del prescritto numero legale, è pubblica.

Oggetto: Variazione aliquota e soglia esenzione Addizionale Comunale all'IRPEF dall'anno 2023 - contestuale modifica del relativo regolamento.

Sono presenti 23 Consiglieri. Rispetto al quadro iniziale sono intervenute le seguenti variazioni, sono entrati i Consiglieri Colli Anna, Santonastasio Pietro, Arletti Annalisa, Boccaletti Federica, Bonzanini Giulio e Russo Antonio, è uscito il Consigliere Gaddi Eros Andrea.

Sono in presenza il Presidente del Consiglio Fontanesi Carlo Alberto e il Sindaco Alberto Bellelli. Tutti gli altri Consiglieri sono collegati in videoconferenza.

E' collegata in videoconferenza il Segretario Generale dr.ssa Anna Lisa Garuti, mentre l'Assessore Marco Truzzi, l'Assessore Mariella Lugli e il dott. Antonio Castelli del Settore Servizi Finanziari, sono in presenza.

Il Presidente ha nominato, quali scrutatori, i consiglieri Campioli Stefania, Ligabue Manuela e Bonzanini Giulio.

Tutti gli interventi vengono conservati agli atti mediante registrazione elettronica a cura della Segreteria Generale. I files sono a disposizione dei Consiglieri Comunali e degli aventi titolo e pubblicati on-line, con libero accesso, sul sito Web del Comune di Carpi.

Per la trattazione della proposta di delibera di cui all'oggetto, si rinvia al verbale n. 130 di questa medesima seduta.

Il Presidente del Consiglio Fontanesi pone in votazione la proposta n. 4 all'ordine del giorno, con oggetto "*Variazione aliquota e soglia esenzione Addizionale Comunale all'IRPEF dall'anno 2023 - contestuale modifica del relativo regolamento*", cedendo la parola al Segretario Generale per le votazioni per appello nominale.

La proposta di delibera viene **approvata ad unanimità** dei voti espressi, per appello nominale, accertati dal Segretario in modalità telematica, con riscontro audio e video e con l'assistenza dei nominati scrutatori;

Consiglieri presenti: 23

A favore 18 (PD- Carpi 2.0- CS = 15; M5St = 1 Consigliere Medici; CF = 2 Consiglieri Colli e Pescetelli)

Contrari Nessuno

Astenuti 5 (LSP = 3 Consiglieri Boccaletti, Bonzanini e Russo; FDI = 2 Consiglieri Arletti e Santonastasio)

nei seguenti termini:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTO di approvare la proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno avente ad oggetto: **“Variazione aliquota e soglia esenzione Addizionale Comunale all'IRPEF dall'anno 2023 - contestuale modifica del relativo regolamento”** per le motivazioni in essa contenute;

RICHIAMATE le disposizioni di legge e norme regolamentari citate nella suddetta proposta;

VISTO il vigente Statuto del Comune;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

ADEMPIUTO a quanto prescritto dall'art. 49 comma 1 del D.Lgs. T.U. n. 267/2000;

DELIBERA

di approvare la proposta di delibera iscritta all'ordine del giorno avente ad oggetto: **“Variazione aliquota e soglia esenzione Addizionale Comunale all'IRPEF dall'anno 2023 - contestuale modifica del relativo regolamento”** per le motivazioni in essa contenute.

DELIBERA INOLTRE

a seguito di separata votazione, ad unanimità, dei voti espressi, per appello nominale, accertati dal Segretario in modalità telematica, con riscontro audio e video e con l'assistenza dei nominati scrutatori;

Consiglieri presenti: 23

A favore 18 (PD- Carpi 2.0- CS = 15; M5St = 1 Consigliere Medici; CF = 2 Consiglieri Colli e Pescetelli)

Contrari Nessuno

Astenuti 5 (LSP = 3 Consiglieri Boccaletti, Bonzanini e Russo; FDI = 2 Consiglieri Arletti e Santonastasio)

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi

dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 T.U. del 18.08.2000, al fine di provvedere in tempo utile ai conseguenti adempimenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
(Carlo Alberto Fontanesi)

Il Segretario Generale
(Anna Lisa Garuti)

Visto di regolarità tecnica

Oggetto: Variazione aliquota e soglia esenzione Addizionale Comunale all'IRPEF dall'anno 2023 - contestuale modifica del relativo regolamento

Il sottoscritto CASTELLI ANTONIO, visto l'art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto. n° 132 del 16/12/2021.

Note:

Carpi, 20/12/2021

**Visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria**

**Oggetto: Variazione aliquota e soglia esenzione Addizionale
Comunale all'IRPEF dall'anno 2023 - contestuale modifica
del relativo regolamento**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 267/2000, si attesta la regolarità contabile relativamente alla proposta in oggetto n° 132 del 16/12/2021.

Anno	Voce di bilancio	Centro di costo	Natura di spesa	Importo
Note				

Per la proposta il parere è: **Favorevole**

Note:

Il ragioniere capo

Antonio Castelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Carpi consecutivamente dal giorno 10/02/2022 al giorno 25/02/2022.

L'addetto alla pubblicazione
BARONI GIULIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 20/02/2022 decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, co. 3 del d.lgs. 267/00

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d.lgs. 267/2000



CITTÀ DI CARPI

SETTORE

Servizio tributi

**PROPOSTA di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE n° 132 del
16/12/2021**

Oggetto:	VARIAZIONE ALIQUOTA E SOGLIA ESENZIONE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DALL'ANNO 2023 - CONTESTUALE MODIFICA DEL RELATIVO REGOLAMENTO
-----------------	--

Proposta di deliberazione al CONSIGLIO COMUNALE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI - DOTT. ANTONIO CASTELLI

Propone al Consiglio Comunale l'approvazione della seguente deliberazione:

Oggetto: Variazione aliquota e soglia esenzione Addizionale Comunale all'IRPEF dall'anno 2023 – contestuale modifica del relativo regolamento.

Visto il disposto dell'articolo 52 (“Potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni”) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446 (“Istituzione dell'Imposta Regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”) che attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;

Premesso che:

il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n.360 a norma dell'articolo 48, comma 10, della Legge n.449 del 27 dicembre 1997 (come modificato dall'art. 1, comma 10, della Legge n.191 del 16 giugno 1998), ha istituito l'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche IRPEF a decorrere dal primo gennaio 1999;

in particolare, il comma 3 dell'articolo 1 del citato Decreto Legislativo n. 360/1998, come modificato dalle successive disposizioni legislative in materia, ha previsto la facoltà da parte dei Comuni, mediante una manifestazione di volontà di natura regolamentare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n.446/1997, di deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. Ha stabilito, inoltre, che la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

il Decreto Interministeriale del 31 maggio 2002 reca tutte le istruzioni in materia di pubblicazione degli atti deliberativi Comunali riguardanti l'addizionale comunale di compartecipazione all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche nel sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Considerato che:

- la legge 27 dicembre 2006 n. 296, nel prevedere rilevanti modificazioni ed integrazioni alla disciplina del citato Decreto Legislativo n. 360/1998 in materia dell'addizionale comunale all'IRPEF, ha stabilito che mediante una manifestazione di volontà di natura regolamentare, il Consiglio Comunale può stabilire una soglia d'esenzione dall'Addizionale in presenza di determinati requisiti reddituali dei soggetti passivi;
- la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

Tenuto conto che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 360/98:

la determinazione del tributo in oggetto si ottiene applicando l'aliquota deliberata al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF (al netto degli oneri deducibili);

in termini generali i soggetti passivi (che sono i soggetti che risultano avere al primo gennaio dell'anno di riferimento il domicilio fiscale nel Comune percettore) devono versare l'addizionale, per le parti spettanti, in acconto (d'importo pari al 30% dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote al reddito imponibile dell'anno precedente) e a saldo unitamente al saldo dell'IRPEF dovuta;

ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota e la soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente;

Dato atto che ai sensi del comma 8 dell'art 14, del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23 dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'Addizionale comunale all'IRPEF, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'art 1, comma 3, del citato D.L. n. 360 del 1998 a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'art.1, comma 169, della citata legge n.296 del 2006;

Precisato che il D.M. 20 luglio 2021 – “Specifiche tecniche invio telematico delibere a partire dall'anno 2022” relativo all'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni a partire dall'anno 2022, all'art. 1 comma 3 precisa “La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle delibere relative all'addizionale comunale all'IRPEF, per le quali, fermo restando l'obbligo di trasmissione del testo delle medesime, la pubblicazione sul sito internet continua ad avere ad oggetto i soli dati rilevanti ai

fini dell'applicazione dell'imposta.”;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n° 196 del 22/12/2008 avente ad oggetto “*Modifica al regolamento di applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - Adozione soglia di esenzione, conferma aliquota di 0,5 punti percentuali per l'anno 2009.*” con la quale è stata confermata l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF in misura pari allo 0,5 per cento ed è stata introdotta una soglia di esenzione per le persone fisiche che possiedono esclusivamente redditi da lavoro dipendente o da pensione per un ammontare non superiore a 8.000 euro rapportato all'intero anno, oltre eventualmente al reddito dell'abitazione principale e delle sue pertinenze;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 17 del 07/04/2020 avente ad oggetto “Aliquota e soglia di esenzione Addizionale Comunale all' IRPEF - modifica Regolamento.” con la quale l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è stata confermata per l'anno 2020 nella misura dello 0,5 per cento mentre è stata contestualmente stabilita nella misura dello 0,7 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021; con riferimento alla soglia di esenzione per l'annualità 2020 è stato previsto che l'addizionale comunale all'irpef non sia dovuta dalle persone fisiche che possiedono un reddito imponibile annuo ai fini delle addizionali irpef non superiore ad Euro 8.000,00; dal 2021 tale soglia di esenzione è stata prevista in misura pari ad Euro 10.000,00.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 109 del 30/12/2020 avente ad oggetto “Variazione aliquota e soglia esenzione Addizionale Comunale all'IRPEF dall'anno 2022 - contestuale modifica del relativo regolamento.” con la quale – tenuto conto del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle ripercussioni della stessa sul tessuto socio-economico - l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è stata confermata per l'anno 2021 nella misura dello 0,5 per cento mentre è stata contestualmente stabilita nella misura dello 0,7 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022; con riferimento alla soglia di esenzione per l'annualità 2021 è stato previsto che l'addizionale comunale all'irpef non sia dovuta dalle persone fisiche che possiedono un reddito imponibile annuo ai fini delle addizionali irpef non superiore ad Euro 8.000,00; dal 2022 tale soglia di esenzione è stata prevista in misura pari ad Euro 10.000,00.

Dato atto che ad oggi non è cessata la situazione di emergenza connessa alla diffusione dell'agente patogeno Covid-19; al contrario i dati diffusi nell'ultimo periodo mostrano una ripresa dei contagi a livello anche internazionale e ciò porta a non escludere l'adozione di nuovi provvedimenti governativi finalizzati a contrastare la diffusione del virus;

Preso atto della volontà dell'Amministrazione Comunale – tenuto conto del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle misure adottate per contrastarne la diffusione – di sospendere anche per l'anno 2022 l'aumento dell'aliquota dell'addizionale comunale all'irpef già disposto con deliberazione di Consiglio Comunale n° 109 del 30/12/2020 e confermare anche per l'anno 2022

l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef nella misura dello 0,5 per cento;

Rilevato che tale misura risponde principalmente alla volontà di salvaguardare il tessuto economico e sociale del territorio nonostante la difficoltà di garantire gli equilibri correnti del bilancio comunale; la necessità di garantire tali equilibri rende tuttavia non ulteriormente rinviabile l'incremento dell'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef che deve essere pertanto confermato dall'anno 2023 come già previsto con deliberazioni di Consiglio Comunale n° 17 del 07/04/2020 e n° 109 del 30/12/2020;

Visto lo schema di bilancio di previsione 2022-2024 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 227 del 30/11/2021 che tiene conto della conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per il 2022 nella misura dello 0,5 per cento e di un incremento della stessa allo 0,7 per cento a decorrere dal 2023;

Valutato pertanto opportuno:

- confermare per l'anno 2022 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura di 0,5 punti percentuali;
- confermare l'incremento dall'anno 2023 della misura percentuale dell'aliquota di compartecipazione comunale all'IRPEF dallo 0,5 per cento allo 0,7 per cento;

Ritenuto altresì opportuno definire la soglia di esenzione dell'addizionale comunale IRPEF a tutela dei contribuenti in situazione di oggettiva fragilità reddituale e sociale, nel modo seguente:

- confermare per l'anno 2022 la soglia di esenzione di 8.000,00 Euro; nello specifico addizionale comunale irpef non dovuta per le persone fisiche che possiedono un reddito imponibile annuo ai fini delle addizionali irpef non superiore ad Euro 8.000,00;
- confermare l'incremento dall'anno 2023 della soglia di esenzione in misura pari ad Euro 10.000,00; nello specifico addizionale comunale irpef non dovuta per le persone fisiche che possiedono un reddito imponibile annuo ai fini delle addizionali irpef non superiore ad Euro 10.000,00;

Ritenuto necessario pertanto modificare il vigente "*Regolamento di applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche*" approvato da ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n° 109 del 30/12/2020; in particolare il testo vigente dell'articolo 2:

Articolo 2 – Aliquota di compartecipazione

- 1) *L'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360,*

è fissata dal Comune di Carpi, per l'anno 2020, nella misura di 0,5 punti percentuali;

- 2) L'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, è fissata dal Comune di Carpi, per l'anno 2021, nella misura di 0,5 punti percentuali;*
- 3) L'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, è fissata dal Comune di Carpi, dall'anno 2022, nella misura di 0,7 punti percentuali;*

è sostituito dal seguente:

Articolo 2 – Aliquota di compartecipazione

- 1) L'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, è fissata dal Comune di Carpi, per gli anni 2020 e 2021, nella misura di 0,5 punti percentuali;*
- 2) L'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, è fissata dal Comune di Carpi, per l'anno 2022, nella misura di 0,5 punti percentuali;*
- 3) L'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, è fissata dal Comune di Carpi, dall'anno 2023, nella misura di 0,7 punti percentuali;*

il testo vigente dell'articolo 3:

Articolo 3 – Soglia di esenzione

- 1) L'addizionale comunale all'irpef – per l'anno 2020 - non è dovuta per le persone fisiche che possiedono un reddito imponibile annuo ai fini delle addizionali irpef non superiore ad Euro 8.000,00.*
- 2) L'addizionale comunale all'irpef – per l'anno 2021 - non è dovuta per le persone fisiche che possiedono un reddito imponibile annuo ai fini delle addizionali irpef non superiore ad Euro 8.000,00.*
- 3) L'addizionale comunale all'irpef – dall'anno 2022 - non è dovuta per le persone fisiche che possiedono un reddito imponibile annuo ai fini delle addizionali irpef non superiore ad Euro 10.000,00.*
- 4) Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota di cui all'art. 2 al reddito imponibile complessivo.*

è sostituito dal seguente:

Articolo 3 – Soglia di esenzione

- 1) *L'addizionale comunale all'irpef – per gli anni 2020 e 2021 - non è dovuta per le persone fisiche che possiedono un reddito imponibile annuo ai fini delle addizionali irpef non superiore ad Euro 8.000,00.*
- 2) *L'addizionale comunale all'irpef – per l'anno 2022 - non è dovuta per le persone fisiche che possiedono un reddito imponibile annuo ai fini delle addizionali irpef non superiore ad Euro 8.000,00.*
- 3) *L'addizionale comunale all'irpef – dall'anno 2023 - non è dovuta per le persone fisiche che possiedono un reddito imponibile annuo ai fini delle addizionali irpef non superiore ad Euro 10.000,00.*
- 4) *Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota di cui all'art. 2 al reddito imponibile complessivo.*

Inoltre il testo vigente del comma 2 dell'articolo 4:

- 2) *Il presente Regolamento, nel testo attuale, entra in vigore dal 01/01/2021.*

è sostituito dal seguente:

- 2) *Il presente Regolamento, nel testo attuale, entra in vigore dal 01/01/2022.*

Dato atto che il Regolamento di applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella versione così come modificata viene altresì allegato alla presente deliberazione (allegato A) a formarne parte integrante e sostanziale;

Richiamati:

l'articolo 53 (“Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni”), comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, che stabilisce “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”;

l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del

bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

Visto che, ai sensi dell' articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal dirigente del Settore Servizi Finanziari;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal dirigente del Settore Servizi Finanziari;

Presa visione del parere del Collegio dei Revisori dei conti reso ai sensi dell'art.239, comma 1, lett. b), del Testo Unico degli Enti locali;

Visti:

il vigente Statuto comunale;

il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

PROPONE

Al Consiglio Comunale di deliberare quanto segue:

di confermare, per l'anno 2022, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,5 per cento;

di confermare, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,7 per cento come già disposto con deliberazioni del Consiglio Comunale n° 17 del 07/04/2020 e n° 109 del 30/12/2020;

di stabilire una soglia di esenzione dell'addizionale comunale IRPEF a tutela dei contribuenti in situazione di oggettiva fragilità reddituale e sociale, nel modo seguente:

- anno 2022: addizionale comunale irpef non dovuta per le persone fisiche che possiedono un reddito imponibile annuo ai fini delle addizionali irpef non superiore ad Euro 8.000,00;
- dall'anno 2023: addizionale comunale irpef non dovuta per le persone fisiche che possiedono un reddito imponibile annuo ai fini delle addizionali irpef non superiore ad Euro 10.000,00;

di precisare che se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione,

l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota deliberata dal Comune al reddito complessivo;

di modificare – come evidenziato in premessa - il testo del “*Regolamento di applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche*” approvato da ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n° 109 del 30/12/2020;

di approvare il testo del “*Regolamento di applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche*”, nella versione come modificata, allegato al presente atto (allegato A) a formarne parte integrante e sostanziale;

di dare atto che la presente deliberazione, ed il Regolamento nel testo come modificato, entrano in vigore il 1° gennaio 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n.296/2006 e dell'articolo 53 comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388;

di dare atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 1-quinquies, del D.L. 16/2012 e dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011 e successive modificazioni, la presente deliberazione deve essere inviata entro il termine di 30 giorni dalla data di approvazione della deliberazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai fini della pubblicazione sul proprio sito informatico;

PROPONE INOLTRE

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 al fine di provvedere in tempo utile ai conseguenti adempimenti.

VERBALE N. 9 del 09 dicembre 2021

Comune di Carpi
(Provincia di Modena)

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto
“Variazione aliquota e soglia di esenzione Addizionale Comunale all’IRPEF dall’anno 2023 – contestuale modifica del relativo Regolamento”

Rilevato che il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n.360 a norma dell’articolo 48, comma 10, della Legge n.449 del 27 dicembre 1997 (come modificato dall’art. 1, comma 10, della Legge n.191 del 16 giugno 1998), ha istituito l’Addizionale Comunale all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche IRPEF a decorrere dal primo gennaio 1999;

Visto in particolare, il comma 3 dell’articolo 1 del citato Decreto Legislativo n. 360/1998, come modificato dalle successive disposizioni legislative in materia, che ha previsto la facoltà da parte dei Comuni, mediante una manifestazione di volontà di natura regolamentare ai sensi e per gli effetti dell’articolo 52 del Decreto Legislativo n.446/1997, di deliberare la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze e che l’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. Ha stabilito, inoltre, che la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 17 del 07/04/2020 avente ad oggetto “Aliquota e soglia di esenzione Addizionale Comunale all' IRPEF - modifica Regolamento.” con la quale l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è stata confermata per l'anno 2020 nella misura dello 0,5 per cento mentre è stata contestualmente stabilita nella misura dello 0,7 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021; con riferimento alla soglia di esenzione per l’annualità 2020 è stato previsto che l’addizionale comunale all’irpef non sia dovuta dalle persone fisiche che possiedono un reddito imponibile annuo ai fini delle addizionali irpef non superiore ad Euro 8.000,00; dal 2021 tale soglia di esenzione è stata prevista in misura pari ad Euro 10.000,00.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 109 del 30/12/2020 avente ad oggetto “Variazione aliquota e soglia esenzione Addizionale Comunale all'IRPEF dall'anno 2022 - contestuale modifica del relativo regolamento.” con la quale – tenuto conto del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle ripercussioni della stessa sul tessuto socio-economico - l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è stata confermata per l'anno 2021 nella misura dello 0,5 per cento mentre è stata contestualmente stabilita nella misura dello 0,7 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022; con riferimento alla soglia di esenzione per l’annualità 2021 è stato previsto che l’addizionale comunale all’irpef non sia dovuta dalle persone fisiche che possiedono un reddito imponibile annuo ai fini delle addizionali irpef non superiore ad Euro 8.000,00; dal 2022 tale soglia di esenzione è stata prevista in misura pari ad Euro 10.000,00.

Dato atto che ad oggi non è cessata la situazione di emergenza connessa alla diffusione dell’agente patogeno Covid-19; al contrario i dati diffusi nell’ultimo periodo mostrano una ripresa dei contagi a livello anche internazionale e ciò porta a non escludere l’adozione di nuovi provvedimenti governativi finalizzati a contrastare la diffusione del virus;

Preso atto della volontà dell'Amministrazione Comunale – tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle misure adottate per contrastarne la diffusione – di confermare anche per l'anno 2022 l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef nella misura dello 0,5 per cento;

Rilevato che tale misura risponde alla volontà di salvaguardare il tessuto economico e sociale del territorio;

Visto lo schema di bilancio di previsione 2022-2024 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 227 del 30/11/2021 che tiene conto della conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per il 2022 nella misura dello 0,5 per cento e della conferma di un incremento della stessa allo 0,7 per cento a decorrere dal 2023;

Riscontrato che l'Amministrazione Comunale ha pertanto ritenuto opportuno:

- confermare per l'anno 2022 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura di 0,5 punti percentuali;
- confermare l'incremento dall'anno 2023 della misura percentuale dell'aliquota di compartecipazione comunale all'IRPEF dallo 0,5 per cento allo 0,7 per cento;

Rilevato altresì che si è ritenuto di stabilire la soglia di esenzione dell'addizionale comunale IRPEF a tutela dei contribuenti in situazione di oggettiva fragilità reddituale e sociale, nel modo seguente:

- confermare per l'anno 2022 la soglia di esenzione di 8.000,00 Euro; nello specifico addizionale comunale irpef non dovuta per le persone fisiche che possiedono un reddito imponibile annuo ai fini delle addizionali irpef non superiore ad Euro 8.000,00;
- confermare l'incremento dall'anno 2023 della soglia di esenzione in misura pari ad Euro 10.000,00; nello specifico addizionale comunale irpef non dovuta per le persone fisiche che possiedono un reddito imponibile annuo ai fini delle addizionali irpef non superiore ad Euro 10.000,00;

Preso visione dello schema di deliberazione nonché dello schema di Regolamento allegato (A) alla stessa, nella versione come modificata, che entra in vigore dal 1° gennaio 2022

tanto premesso, l'Organo di Revisione Contabile

- Ricevuta ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto ed il relativo allegato;
- Vista la normativa in materia ed in particolare il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- Preso atto dei pareri resi sulla proposta di deliberazione dei pareri dei responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del TUEL;
- Visto il D.Lgs. 267/2000;

per le previsioni di cui all'art.239 del citato D. Lgs.267/2000, così come modificato dal D.L. 10/10/2012 n.174, convertito nella Legge / dicembre 2012, n.213 e per quanto di propria competenza

ESPRIME

parere favorevole in ordine all'approvazione della proposta di delibera di cui in oggetto.